

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5033 del 21/09/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA GIOVANNI BIGNAMI E C. S.N.C. DI BIGNAMI DOMENICO E CARLO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "LAVORAZIONE E STAGIONATURA SALUMI e COMMERCIO ALL'INGROSSO E DETTAGLIO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PONTE DELL'OLIO (PC), VIA GHIZZONI N° 6.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5211 del 20/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA **GIOVANNI BIGNAMI E C. S.N.C. DI BIGNAMI DOMENICO E CARLO**. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "LAVORAZIONE E STAGIONATURA SALUMI – COMMERCIO ALL'INGROSSO E DETTAGLIO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PONTE DELL'OLIO (PC), VIA GHIZZONI N° 6.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta **GIOVANNI BIGNAMI E C. S.N.C. DI BIGNAMI DOMENICO E CARLO**, avente sede legale in Comune di Ponte dell'Olio, Via Ghizzoni n° 6, presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione Montana Alta Val Nure (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Ponte dell'Olio) e trasmessa dalla stessa Unione con nota 04/07/2017, prot. n° 3288 (acquisita agli atti il 05/07/2017 con prot. n° PGPC/2017/7992) al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavorazione e stagionatura salumi – commercio all'ingrosso e dettaglio" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Ponte dell'Olio, Via Ghizzoni n° 6;

Riscontrato che l'istanza è stata avanzata per:

- l'ottenimento dell'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione Montana Alta Val Nure con nota 27/07/2017, prot. n° 79 (acquisita agli atti il pari data con prot. n° PGPC/2017/9195);

Verificato che:

- le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio degli impianti/attrezzature vengono trattate mediante n° 2 degrassatori;
- lo scarico (S3) di acque reflue industriali in uscita dai degrassatori recapita in pubblica fognatura unitamente ad acque pluviali;
- lo scarico di acque reflue industriali è dotato di un pozzetto di campionamento fiscale posizionato a valle dell'ultimo degrassatore come indicato nella Tavola U del maggio 2017;
- lo scarico S2 è costituito unicamente da acque reflue domestiche e non necessita di autorizzazione;
- lo scarico di acque reflue industriali era stato autorizzato dallo Sportello Unico con atto n° 198/12 del 21/01/2013;
- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera la ditta dichiara che la propria attività rientra tra quelle *"...di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06..."* e che *"...non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo..."*;

Acquisito nel merito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Ponte dell'Olio con nota del 01/09/2017, prot. n° 6131 (acquisita agli atti il 04/09/2017 con prot. n° PGPC/2017/10695), e PEC del 11/09/2017 (acquisita agli atti il 12/09/2017 con prot. n° PGPC/2017/11115);

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D. Lgs. n. 155/2010;

e gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 e n° 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **GIOVANNI BIGNAMI E C. S.N.C. DI BIGNAMI DOMENICO E CARLO** per l'attività "lavorazione e stagionatura salumi – commercio all'ingrosso e dettaglio" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Ponte dell'Olio, Via Ghizzoni n° 6;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **GIOVANNI BIGNAMI E C. S.N.C. DI BIGNAMI DOMENICO E CARLO** (C. FISC. 01706230339) per l'attività di "lavorazione e stagionatura salumi – commercio all'ingrosso e dettaglio" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Ponte dell'Olio, Via Ghizzoni n° 6 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di dare atto** che, per effetto dell'adesione alle autorizzazioni di carattere generale per le **emissioni in atmosfera**, la Ditta è tenuta a rispettare quanto disposto dalla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. tra cui le specifiche prescrizioni di cui ai punti 4.19 dell'allegato 4 alla medesima delibera (tra cui si ricordano gli obblighi in merito agli autocontrolli da effettuarsi in sede di messa a regime finalizzati alla verifica dei limiti stabiliti dalla D.G.R. stessa);
3. **di stabilire, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. **di impartire, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali**, le seguenti **prescrizioni**:
- a) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto prelievo delle acque reflue; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - d) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dei degrassatori; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi/grassi dagli stessi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - e) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Ponte dell'Olio, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Ponte dell'Olio, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento/depurazione rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo che:**
- i fanghi/grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
6. **di dare atto che:**
- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dall'Unione Montana Alta Val Nure sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali rilasciata dallo Sportello Unico con atto n° 198/12 del 21/01/2013;
 - resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;

- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione Montana Alta Val Nure per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione Montana Alta Val Nure.

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.